



**FISCO LAVORO CONTABILITÀ FINANZIAMENTI IMPRESA BILANCIO**

Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**

fonte **IPSOA Quotidiano**



in questo numero

## LAVORO

ISEE PRECOMPILATO: COME FUNZIONA IL NUOVO PORTALE UNICO

GENITORIALITÀ: PIATTAFORMA INTEGRATA PER LE FAMIGLIE

BONUS ASILO NIDO DOMANDE 2022: C'È TEMPO FINO AL 30 GIUGNO

## FINANZIAMENTI

ETS: I CONTRIBUTI PER FAR FRONTE ALL'AUMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA

AGRICOLTURA: IN GU IL "PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI 2023"



sommario



## ISEE PRECOMPILATO: COME FUNZIONA IL NUOVO PORTALE UNICO

Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro

È pronto il nuovo Portale unico ISEE, che unifica le varie modalità di acquisizione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente precompilato e non precompilato in un unico punto di accesso. L'INPS, con il messaggio n. 1345 del 2023, illustra, infatti, le semplificazioni procedurali introdotte, le informazioni precompilate, le modalità di autenticazione e utilizzo, nonché la presenza di alcuni alert di compilazione. L'Istituto pone inoltre l'attenzione in merito all'assunzione di responsabilità in ordine ai dati dichiarati afferenti tutti i componenti del nucleo familiare. Come si utilizza il nuovo portale?

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l'INPS ha previsto la semplificazione della presentazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) attraverso il progetto "ISEE Precompilato".

Lo stesso Istituto, nel messaggio n. 1345 dell'11 aprile 2023, ha comunicato che, nella sezione "PortaleUnicoIsee" presente sul proprio portale istituzionale, è disponibile il nuovo Portale Unico ISEE, che unifica le varie modalità di acquisizione dell'ISEE precompilato e non precompilato in un unico punto di accesso, sostituendo nella sostanza tutti i portali preesistenti. Non è più obbligatorio per il dichiarante l'inserimento degli elementi di riscontro relativi agli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni, che erano precedentemente richiesti.

Sono state introdotte modalità semplificate di accesso alla DSU precompilata e si prevede che l'autorizzazione alla precompilazione dei dati da parte dei componenti maggiorenni del nucleo, diversi dal dichiarante, può essere concessa dai medesimi mediante accesso diretto al Sistema Informativo dell'ISEE con la propria identità digitale, ossia SPID almeno di 2° livello, Carta di Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Per ciascun componente del nucleo familiare sono presenti le seguenti informazioni precompilate:

- reddito complessivo IRPEF e altri redditi, che vengono alimentati direttamente dall'Anagrafe Tributaria, attingendo alla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente o dalle Certificazioni Uniche (CU), trasmesse dai sostituti d'imposta;
- spese sanitarie per i disabili previste dalla normativa e ricavate dall'Anagrafe Tributaria e desumibili dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente;
- contratto di locazione (canone annuo e gli estremi di registrazione del contratto);
- patrimonio immobiliare detenuto in Italia, disponibili nell'Anagrafe Tributaria;
- patrimonio mobiliare detenuto in Italia, inclusi i saldi finali e le

giacenze medie relative ai conti correnti bancari e/o postali;

f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati dall'INPS, nei casi previsti dalla normativa.

I dati precompilati, così come già accade per la dichiarazione 730 precompilata, possono essere accettati o modificati, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS e per le componenti già dichiarate ai fini fiscali, per le quali è assunto il valore a tale fine già dichiarato. In assenza di modifiche, è necessario dare assenso, in fase di precompilazione dell'ISEE, al precaricamento in automatico dei seguenti dati, che vengono prelevati dall'ultima DSU presentata all'INPS:

- dati anagrafici del dichiarante e degli altri componenti il nucleo familiare, ivi inclusa la relazione di ciascuno di essi con il dichiarante (dichiarante, coniuge, figlio/a minorenni, altra persona nel nucleo, ecc.);
- dati della casa di abitazione (indirizzo, titolo di utilizzo della casa in proprietà, locazione o altro) del nucleo familiare;
- assegni corrisposti per il coniuge e assegni destinati al mantenimento dei figli;
- altri assegni corrisposti per il mantenimento dei figli;
- dati relativi alla disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo familiare (grado di disabilità ed estremi della certificazione rilasciata da INPS/ASL);
- autoveicoli e altri beni durevoli (targa e tipo del veicolo).

Una volta selezionato il profilo cittadino e, dopo essersi autenticati con le proprie credenziali, si potrà scegliere se:

- consultare una dichiarazione già presentata;
- compilare una nuova DSU precompilata, cliccando sul tasto "inizia la compilazione".

Per accedere alle funzionalità del nuovo Portale, occorre preliminarmente prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e rendere il relativo consenso che viene immediatamente proposto e proseguire, di volta in volta, con il pulsante "avanti" posto in basso nella pagina.

Dopo il consenso al trattamento dei dati personali è visualizzabile l'elenco delle varie prestazioni alle quali si può accedere con l'ISEE ed è possibile scegliere una o più opzioni, selezionando tra le seguenti quelle desiderate:

- assegno unico e universale;
- reddito/pensione di cittadinanza;
- servizi alla persona/reddito e casa/agevolate minorenni;
- prestazioni socio-sanitarie per le persone disabili;
- servizio alla persona;
- studio universitario.

Dopo avere effettuato la scelta della prestazione o delle prestazioni, la procedura propone l'opzione "Vuoi importare i dati dalla dichiarazione individuata?" che, se selezionata, consente di caricare, tra gli altri, i seguenti dati rilevati dall'ultima DSU valida compilata in precedenza:

- composizione del nucleo familiare con relativa anagrafica e ruolo all'interno della famiglia (coniuge, figlio minore, ecc.);
- dati della casa di abitazione;
- disabilità dei componenti del nucleo familiare.



### 1. Università

In presenza di componenti del nucleo studenti universitari, occorre selezionare i soggetti che ricoprono il ruolo di studenti per i quali viene proposta in automatico la compilazione del quadro dell'università (MB.3 quadro C), in cui va selezionata la situazione corrispondente.

### 2. Genitori non coniugati e non conviventi

In presenza di figli minorenni con genitori non coniugati e non conviventi (ossia di genitori che non sono sposati tra loro e non convivono nella stessa casa di abitazione c.d. GNC), accanto al nome e cognome del/i figlio/i minorenne/i, occorre compilare la sezione "impostazione dei casi particolari". N.B. In caso di più figli, alcuni dei quali di genitori non conviventi, in corrispondenza dei codici fiscali dei figli vanno inseriti tutti i genitori non conviventi, generando più indicatori ISEE minorenni in corrispondenza di ciascuno di essi.

### 3. Prestazioni socio-sanitarie e residenziali

Se è stata effettuata la scelta di prestazioni socio-sanitarie residenziali, si può innanzitutto optare per un nucleo ristretto (beneficiario della prestazione, eventuale coniuge, figli minorenni e figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF non sposati e/o senza figli) (MB.1 Rid).

In tale caso, va indicata la composizione del nucleo ristretto e la relativa casa di abitazione.

Inoltre, selezionando il codice fiscale del soggetto disabile ovvero selezionando la casella "impostazione dei casi particolari", è possibile inserire la tipologia di disabilità, il relativo grado e l'Ente che l'ha certificata.

All'interno della pagina è presente anche la tabella che riepiloga le tipologie di disabilità e ne classifica il grado. Al termine della compilazione è necessario firmare digitalmente la dichiarazione. Tale sottoscrizione comporta, da parte del dichiarante, un'assunzione di responsabilità in ordine ai dati afferenti tutti i componenti del nucleo.

E' dunque essenziale essere stati autorizzati da tutti i familiari maggiorenni, compresi i genitori che sono indicati come componente attratta (GNC).

Il processo di autorizzazione dei componenti il nucleo familiare maggiorenni è stato semplificato attraverso l'accesso dei medesimi al Portale con le proprie identità digitali SPID/CIE/CNS. In alternativa, è sempre possibile selezionare la modalità con i dati di riscontro.

Per procedere alla sottoscrizione della DSU è necessario premere il tasto "sottoscrivi", previo inserimento del luogo di sottoscrizione (ad esempio, Roma), ottenendo così il protocollo INPS che attesterà la data di presentazione della dichiarazione. Il dichiarante che ha sottoscritto la dichiarazione, a sua volta, riceve, ai contatti personali comunicati all'INPS, la notifica dell'avvenuta autorizzazione alla precompilazione e la disponibilità dei dati precompilati.

La conferma o modifica dei dati precompilati deve avvenire a cura del dichiarante entro tre mesi dalla data in cui ha ricevuto l'autorizzazione. N.B. Questa operazione deve avvenire necessariamente

per tutti i componenti maggiorenni del nucleo.

Una volta completato il processo è possibile scaricare il proprio ISEE cliccando sul pulsante "attesta" dopo avere controllato e confermato i dati precompilati

## GENITORIALITÀ: PIATTAFORMA INTEGRATA PER LE FAMIGLIE

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 1349 del 2023 in cui, nell'ambito delle attività finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per la creazione di una piattaforma integrata per la genitorialità, informa della avvenuta integrazione del Portale genitori con i c.d. bonus sociali legati al disagio economico

Con il messaggio n. 1349 del 2023, l'INPS comunica il rilascio di una nuova versione del Portale delle famiglie dove sono stati integrati i dati afferenti ai c.d. bonus sociali per i soggetti che si trovino in una situazione di disagio economico.

L'Istituto trasmette periodicamente alcuni dati dei cittadini e, in particolare, l'importo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), i cui valori rientrano in determinate soglie, al Sistema Informatico Integrato (SII) gestito da Acquirente Unico S.p.A. che si occupa dei consumatori di energia elettrica, gas e acqua per conto dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). A partire dal mese di giugno 2021 (con riferimento alle DSU attestata da gennaio dello stesso anno), l'Istituto trasmette all'ARERA, le Dichiarazioni sostitutive uniche (DSU), attestata nel mese precedente, di quei cittadini aventi diritto ai citati bonus sociali. Il processo di riconoscimento dei bonus avviene in automatico ma ARERA non comunica all'Istituto le indicazioni circa la data di trasmissione dell'informazione ai distributori da parte di Acquirente Unico. Di conseguenza, l'INPS non è a conoscenza dell'effettiva attribuzione del bonus sociale. L'integrazione della nuova funzionalità "Informazioni Bonus Sociali", presente in homepage del Portale delle famiglie, all'interno del box relativo all'ISEE, permette all'utente di sapere la data effettiva di trasmissione della propria DSU da parte dell'INPS all'Acquirente Unico S.p.A. Se l'utente è in possesso dei requisiti per usufruire dei bonus nell'anno in corso, la riga relativa sarà visibile solo quando la DSU sarà stata materialmente trasmessa. L'accesso al Portale avviene sul sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it), digitando nella barra di ricerca "Portale delle famiglie" e selezionando tra i risultati il servizio. Cliccando il tasto "Utilizza il servizio", verrà richiesto di inserire la propria identità digitale SPID, CIE o CNS.

## BONUS ASILO NIDO, DOMANDE 2022: C'È TEMPO FINO AL 30 GIUGNO



L'INPS, con il messaggio n. 1346 del 2023, comunica il differimento delle allegazioni dei documenti di spesa per le domande dell'anno 2022 relative all'agevolazione per la frequenza di asili nido pubblici e privati o forme di supporto presso la propria abitazione. Il nuovo termine è fissato al 30 giugno 2023

Con il messaggio n. 1346 dell'11 aprile 2023, l'INPS interviene sul contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati.

La domanda di contributo per il pagamento delle rette del nido deve essere presentata dal genitore che sostiene l'onere indicando le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre, per le quali si intende ottenere il beneficio. Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo i servizi integrativi come, ad esempio, ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, ecc.) e non può eccedere la spesa sostenuta. Per le domande presentate lo scorso anno e riferite alle mensilità comprese tra gennaio 2022 e dicembre 2022, il termine per la presentazione delle ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette è prorogato al 30 giugno 2023. Ai fini dell'accoglimento della domanda, la documentazione (ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell'asilo nido dell'avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga) deve contenere le seguenti informazioni:

- denominazione e partita Iva dell'asilo nido;
- codice fiscal del minore;
- mese di riferimento, estremi del pagamento o quietanza di pagamento;
- nominative del genitore che sostiene l'onere della retta.

Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata a ogni mese a cui si riferisce. Se, invece, per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute, queste dovranno essere inviate in un unico file. La documentazione può essere allegata esclusivamente in via telematica, tramite il servizio web "Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione" (in cui è presente la funzione "Allega documenti"), disponibile sul sito dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it), o da dispositivo mobile attraverso il servizio "Bonus nido" nell'app "INPS mobile".

## ETS: I CONTRIBUTI PER FAR FRONTE ALL'AUMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2023 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2023

che individua per gli Enti del Terzo Settore, i criteri e le modalità per l'accesso al contributo a valere sui fondi istituiti per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, nonché i criteri di quantificazione del contributo e le procedure di controllo anche successive all'erogazione

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2023 che riconosce un contributo a favore degli enti del terzo settore è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2023. In particolare il decreto individua i criteri e le modalità per l'accesso al contributo a valere sui fondi di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, istituiti per far fronte all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, nonché i criteri di quantificazione del contributo e le procedure di controllo anche successive all'erogazione. Il contributo può essere richiesto:

- a) in relazione alla quota di fondo pari a 120 milioni da:
- enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità;
  - enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore;
  - organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di migrazione;
  - associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione;
  - organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nella relativa anagrafe;
  - enti religiosi civilmente riconosciuti;
- b) in relazione alla quota di fondo pari a 50 milioni da:
- enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane;
  - enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo;
  - organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di migrazione;
  - associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione;
  - organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nella relativa anagrafe;
  - enti religiosi civilmente riconosciuti;
  - associazioni;
  - fondazioni;
  - aziende di servizi alla persona;
- c) in relazione al fondo pari a 100 milioni da:
- enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore;
  - organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di migrazione;
  - associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di migrazione;
  - organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nella relativa anagrafe;
  - enti religiosi civilmente riconosciuti.

È possibile presentare la richiesta di contributo a decorrere dalla data di entrata in esercizio della piattaforma informativa e per i successivi trenta giorni.



Per accedere al contributo, il richiedente effettua, attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), ovvero attraverso la carta d'identità elettronica (CIE) ovvero la carta nazionale dei servizi (CNS), la registrazione sulla piattaforma informatica «Contributo energia», accessibile direttamente dal sito del Ministero per le disabilità e dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il richiedente, dopo essersi registrato, compila l'istanza disponibile sulla piattaforma. Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente decreto. Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso all'agevolazione, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva. Il contributo è calcolato applicando all'incremento del costo, dell'importo totale al netto dell'Iva riportato nelle fatture relative al terzo trimestre dell'anno 2022 e al terzo trimestre dell'anno 2021 per il pagamento del costo dell'energia termica ed elettrica, o all'importo totale al netto dell'IVA riportato delle fatture relative ai primi tre trimestri dell'anno 2022 e ai primi tre trimestri dell'anno 2021 per i pagamenti all'acquisto di energia e gas naturale, una percentuale di liquidazione determinata nel prospetto riportato nel decreto.

Nel caso di fatture riferibili anche ai periodi non rientranti in quelli per i quali è riconosciuto il contributo, la quantificazione del costo avviene secondo il seguente calcolo:

$$\text{importo totale della fattura al netto dell'IVA} / (\text{diviso}) \text{ il numero totale dei giorni ricompresi della fattura stessa} \times (\text{moltiplicato}) \text{ il numero di giorni rientranti nel periodo utile ai fini del riconoscimento del contributo.}$$

Il contributo per le quote di fondo di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) e b) è, in ogni caso, erogabile nella misura massima di 50.000 euro per ogni soggetto richiedente. Il contributo per il fondo di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) è in ogni caso erogabile nella misura massima di 30.000 euro per ogni soggetto richiedente.

Non sono erogabili contributi qualora la percentuale di incremento del costo è inferiore al 20%.

## AGRICOLTURA: IN GU IL “PIANO DI GESTIONE DEI RISCHI 2023”

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 7 aprile 2023 il decreto 8 febbraio 2023 del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste recante il “Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023”. In particolare il decreto detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante per la campagna 2023, e disciplina altresì i criteri e le modalità d'intervento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 7 aprile 2023 il decreto 8 febbraio 2023 del Ministero dell'Agricoltura, della

Sovranità Alimentare e delle Foreste recante il “Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023”. Il decreto detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante per la campagna 2023, e disciplina altresì i criteri e le modalità d'intervento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità. Sono ammissibili al sostegno pubblico, i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici.

Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2023, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, animali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1 al decreto, mentre le tipologie colturali delle produzioni vegetali assicurabili con polizze agevolate, sono individuate nell'allegato 2 al decreto.

Le definizioni delle avversità atmosferiche e delle garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata sono riportate nell'allegato 3 al decreto. Nel contratto assicurativo, sottoscritto dall'agricoltore, deve essere riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno, la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate. Non sono ammissibili al sostegno pubblico i contratti assicurativi per assunzioni di rischi non conformi alle norme previste dal codice delle assicurazioni. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata, ma devono riguardare garanzie, valori e quantità non agevolabili. Per le polizze assicurative relative alle produzioni vegetali, agli allevamenti e alle produzioni animali, ad esclusione delle polizze relative allo smaltimento carcasse, ai fini del calcolo della spesa ammissibile al sostegno il valore della produzione media annua costituisce anche il valore massimo assicurabile. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno la spesa massima ammissibile a contributo è determinata sulla base dei valori assicurati con polizze agevolate eventualmente ricondotti al valore della produzione media annua; in caso di valore della produzione media annua superiore allo Standard Value (SV), il valore massimo assicurabile è quello risultante dal valore della produzione media annua dichiarato e giustificato con documenti probatori. La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati sulla base dei dati assicurativi agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato 7, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza. Ai fini dell'ammissibilità a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate:

- a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio;
- b) per le colture permanenti entro il 31 maggio;
- c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30



giugno;

d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate, vivai di piante arboree da frutto, piante di viti portainnesto, vivai di viti e pioppelle entro il 15 luglio;

e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre;

f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva.

Il Fondo Arica opera a copertura dei rischi catastrofali indicati nell'allegato 1 al decreto, punto 1.2.1.

Ai fini della copertura dei rischi sull'intero territorio nazionale per l'anno 2023, si considerano assoggettabili a copertura mutualistica da parte del Fondo i prodotti di cui all'allegato 2 al decreto.

Il Fondo copre esclusivamente perdite di produzione determinate dagli eventi catastrofali che superino la soglia minima del 20% della produzione media annua dell'agricoltore, calcolata sui tre anni precedenti o sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata; la produzione media annua è identificata in termini monetari (valore) al fine di esprimere un dato di sintesi delle rese delle diverse tipologie di vegetali coltivati dalle aziende.

Al fine del riconoscimento formale del verificarsi di un evento catastrofale, il Fondo individua le aree colpite sulla base delle mappe elaborate attraverso gli indicatori agrometeorologici distinti per avversità stabiliti nel regolamento del Fondo.

La denuncia di sinistro è presentata dagli agricoltori tramite le apposite funzionalità in ambito SIAN, secondo le tempistiche e le modalità indicate nel regolamento del Fondo.





Genya Bilancio integra evoluti strumenti di business intelligence e di collaboration alle classiche funzionalità legate agli adempimenti

# Genya

Valore | Semplicità | Innovazione

## BILANCIO





# ARCA

## EVOLUTION

Semplice e modulare,  
scegli la soluzione ERP  
giusta per la tua azienda



SCADENZE



SETTIMANALI

15 Aprile 2023

Annotazione separata nel registro corrispettivi  
Fatturazione differita ed annotazione



# dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

🌐 [www.dataprime.it](http://www.dataprime.it)  
✉ [info@dataprime.it](mailto:info@dataprime.it)

📍 Rende (CS)  
Via Panagulis, 32/36  
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro  
Viale Magna Grecia, 298  
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria  
Via Labocchetta, 7  
Tel 0965 890809



IPSOA **QUOTIDIANO**

